

## PARTE SECONDA

***Deliberazioni del Consiglio e della Giunta***

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 gennaio 2023, n. 14

**Calendario Venatorio Regionale annata 2022/2023. DGR n. 1058/2022: modifiche ed integrazioni.**

L'Assessore all'Agricoltura, Industria Agroalimentare, Risorse Agroalimentari, Riforma Fondiaria, Caccia e Pesca, Foreste, dr Donato Pentassuglia, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario PO "Attuazione della Pianificazione faunistico – venatoria" del Servizio Valorizzazione e tutela delle risorse naturali e biodiversità e confermata dal Dirigente della Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali, dr Domenico Campanile, riferisce quanto segue.

Con DGR n. 1058 del 25 luglio 2022 è stato approvato il Calendario Venatorio regionale annata 2022/2023.

Premesso e richiamato tutto quanto riportato nella predetta DGR n. 1058/2022, si ribadisce ed evidenzia che:

L'articolo 18 della Legge n. 157/1992 dell'11 febbraio 1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche, stabilisce:

- a) al comma 1, i termini (terza domenica di settembre - 31 gennaio) entro i quali è possibile esercitare l'attività venatoria, associando a quattro gruppi di specie cacciabili i rispettivi periodi di caccia;
- b) al comma 1 – bis, per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 42 della l. 96/2010, che l'esercizio venatorio "..... è vietato, per ogni singola specie: a) durante il ritorno al luogo di nidificazione; b) durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli";
- c) al comma 2, il potere attribuito alle Regioni di modificare i suddetti periodi attraverso l'anticipazione o la posticipazione rispettivamente dell'apertura e della chiusura della stagione venatoria, fermo restando che i "..... termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato ...." per le singole specie. Con l'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 42 comma 2 della legge n. 96/2010 è stata introdotta la possibilità, da parte delle regioni, di *posticipare non oltre la prima decade di febbraio i predetti termini in relazione a specie determinate e allo scopo le stesse sono obbligate ad acquisire il preventivo parere espresso dall'ISPRA, al quale devono uniformarsi*;
- d) al comma 4 la competenza delle Regioni ad emanare il Calendario venatorio, nel rispetto "di quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3 e con l'indicazione del numero massimo di capi da abbattere in ciascuna giornata di attività venatoria".

I predetti periodi di caccia, anche dopo l'espresso recepimento della direttiva 2009/147/CE, per effetto delle modifiche introdotte all'art. 18 della L. 157/1992 dall'art. 42 della legge n. 96/2010, non sono stati modificati dal legislatore statale in quanto evidentemente ritenuti conformi alle previsioni della stessa direttiva 2009/147/CE.

Nello specifico la direttiva 2009/147/CE non indica date precise in merito alla stagione venatoria ma, lasciando agli Stati membri dell'Unione la definizione dei calendari venatori, si limita a stabilire che gli uccelli selvatici non possano essere cacciati durante la stagione riproduttiva e di dipendenza dei giovani dai genitori e, limitatamente agli uccelli migratori, durante il ritorno ai luoghi di nidificazione (migrazione prenuziale o primaverile o "ripasso").

Inoltre, l'articolo 7 della direttiva 2009/147/CE, secondo cui "In funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità le specie indicate nell'allegato II

*possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale*”, ha trovato, per pacifico insegnamento della Corte Costituzionale, attuazione tramite il suddetto articolo 18 della legge 157/92 che contempla appositi elenchi nei quali sono indicate le specie cacciabili, i relativi periodi in cui ne è autorizzato il prelievo, nonché i procedimenti diretti a consentire eventuali modifiche a tali previsioni. Ne consegue che lo stesso articolo 18 garantisce, nel rispetto degli obblighi comunitari contenuti nella direttiva 2009/147/CE, standard minimi e uniformi di tutela della fauna sull’intero territorio nazionale (cfr., in tal senso, ex plurimis, Corte Costituzionale sent. N. 233/2010).

La Convenzione di Berna del 19 settembre 1979 resa esecutiva in Italia con Legge n. 503/1981 e la Direttiva , pur discostandosi dal parere ISPRA, così come in precedenza la Direttiva 79/409/CEE, non indicano date precise in merito all’inizio ed alla fine della stagione di caccia ma, lasciando agli Stati membri dell’Unione la definizione dei calendari venatori, si limitano a stabilire che gli uccelli selvatici non possano essere cacciati durante la stagione riproduttiva e di dipendenza dei giovani dai genitori e, limitatamente agli uccelli migratori, durante il ritorno ai luoghi di nidificazione (migrazione prenuziale).

Il calendario venatorio è, ai sensi dell’art. 18, comma 4 della legge 157/1992 e successive modifiche, una competenza delle Regioni, che lo emanano quindi nel rispetto dei periodi di caccia di cui sopra.

L’ISPRA nel documento *“Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge 157/1992, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42”*, trasmesso alle Regioni con propria nota prot. n. 25495/T-A11 del 28 luglio 2010, chiarisce che, a prescindere dall’inizio dei movimenti di risalita verso i luoghi di nidificazione, *“... la caccia agli uccelli migratori dovrebbe terminare alla metà della stagione invernale”*, esiste evidentemente un certo margine di discrezionalità nel definire una data corrispondente alla metà dell’inverno, ma la scelta della parte finale del mese di gennaio appare ancora oggi un compromesso accettabile e questo limite è stato suggerito dall’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (oggi ISPRA) al legislatore nazionale in occasione della stesura della legge n. 157/92.

In riferimento al ruolo dell’ISPRA la Corte Costituzionale con sentenza n. 332 del 2006 ha ritenuto non obbligatorio e non vincolante il parere dell’ISPRA ove la regolamentazione dell’attività regionale si mantenga nei termini di tutela fissati dalla legge quadro nazionale.

L’Istituto Superiore di Protezione Ambientale (ISPRA ex INFS) esprime tre diverse tipologie di pareri: obbligatorio e non vincolante quello ex art. 18, comma 2 Legge n. 157/92 con riferimento alla preapertura dell’attività venatoria; meramente interlocutorio, non obbligatorio e non vincolante quello di cui all’art. 18, comma 1, L. 157/92 ; obbligatorio e vincolante quello di cui all’art. 18, comma 2, penultimo periodo della L. 157/92 come introdotto dall’art. 42, comma 2 della L. 96/2010 (Legge Comunitaria 2009) relativo alla posticipazione non oltre la prima decade di febbraio dell’attività venatoria.

Il documento *“Key concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC on period of reproduction and pre-nuptial migration of huntable bird species in the EU”* elaborato dal Comitato scientifico ORNIS, documento ufficialmente adottato dalla Commissione europea nel 2001 e rivisitato nel 2009, 2014 e 2021 stabilisce, specie per specie e paese per paese, le date (decadi) di inizio e durata della riproduzione e di inizio della migrazione prenuziale e afferma, tra l’altro, che *“in generale, l’inizio della migrazione di ritorno può solo essere stimata per confronto di dati provenienti da molte regioni dell’Unione Europea, importanti sono : l’analisi delle ricatture e la considerazione delle date di arrivo nelle zone di riproduzione. Il metodo di analisi e le informazioni che definiscono i tempi di migrazione prenuziale è basato sulle statistiche relative alle popolazioni e non ai singoli uccelli”*; considerato che dubbi sussistono sul grado di precisione di tali dati, poiché le analisi delle sovrapposizioni sono effettuate a livello nazionale e nei singoli Stati membri la circostanza che le varie regioni siano poste su latitudini differenti, con correlate difformità climatiche, determina normalmente sostanziali oscillazioni temporali nell’inizio della migrazione prenuziale, circostanza questa che rende ammissibile un certo grado di flessibilità nella fissazione dei periodi di caccia.

La Guida Interpretativa della Direttiva 2009/147/CE, al paragrafo 2.7.10, poichè esiste la circostanza che varie Regioni di un singolo Stato membro siano poste su latitudini differenti e abbiano quindi correlate difformità climatiche in grado di determinare oscillazioni temporali nell'inizio della migrazione prenuziale, consente alle Regioni degli stati membri di discostarsi, nella fissazione delle stagioni di caccia, dai "Key concepts (KC)" nazionali, utilizzando dati scientificamente validi riferiti alla realtà regionale.

La "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici" è un documento di carattere generale e di indirizzo prodotto dalla Commissione Europea, ultima stesura Febbraio 2008, quale riferimento tecnico per la corretta applicazione della direttiva per quanto attiene l'attività venatoria, con particolare riferimento ai paragrafi 2.4.25, 2.7.2 e 2.7.10.

Da un confronto fra la Guida ISPRA ai calendari venatori con i documenti europei KC e Guida Interpretativa della Direttiva 147/2009/CE emerge che l'ISPRA propone una restrizione all'attività venatoria di 20 giorni per la gran parte dell'avifauna migratoria (anatidi, turdidi, scolopacidi, rallidi, caradriddi) rispetto ai periodi oggi vigenti nella legge nazionale 157/92.

Il rischio di confusione nell'identificazione delle specie cacciabili, sollevato dall'ISPRA nella nota sopraccitata del 29 luglio 2012, è analizzato nella Guida Interpretativa della direttiva 147/2009/CE ai paragrafi 2.6.10 e 2.6.13 e in tali punti non è mai proposto il divieto di caccia alle specie simili.

In base ai paragrafi 2.7.2 e 2.7.9 della Guida interpretativa alla direttiva 2009/147/CE, la sovrapposizione di una decade tra il periodo della caccia e il periodo della migrazione prenuziale è considerata una sovrapposizione "teorica" o "potenziale" (in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione) e quindi tale da ammettere l'attività venatoria, mentre la sovrapposizione per periodi superiori ad una decade farebbe cessare l'incertezza e quindi si tratterebbe di una sovrapposizione "reale".

L'ISPRA, con propria nota di riscontro prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010, avente ad oggetto "Interpretazione del documento - Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42 -", ha comunicato che "rientra nelle facoltà delle Regioni l'eventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento "Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and prenuptial Migration of huntable bird Species in the EU", considerato anche che questa possibilità è prevista dalla "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 2009/147/CE sulla conservazione degli uccelli selvatici".

Il documento Ornis "Key Concepts" (KC) e la Guida Interpretativa della direttiva 2009/147/CE sono i riferimenti tecnici per la corretta applicazione della direttiva negli Stati Membri pur non rientrando nell'ordinamento giuridico nazionale e comunitario.

Le indicazioni dell'ISPRA sullo stato di conservazione delle specie di uccelli migratori (categorie SPEC), contenute nella Guida ai Calendari venatori, sono direttamente le conclusioni solo dell'ente BirdLife International e non rappresentano la posizione ufficiale della Commissione Ambiente UE, che infatti analizza tutti i dati scientifici disponibili prima di definire lo stato di conservazione delle diverse specie e sottoporle successivamente ai Piani di Gestione Internazionali. La situazione demografica delle diverse specie di uccelli migratori va quindi stabilita sulla base di tutte le fonti di letteratura internazionale, nazionale e regionale più aggiornate e non solo sui dati di BirdLife International.

Di notevole rilevanza giuridica è la Sentenza 24 febbraio 2011 N. 02443/2011 REG.PROV.COLL. N. 08208/2010 REG.RIC. della Sezione Prima del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio avente ad oggetto "Adozione

*del Calendario Venatorio Regionale e Regolamento per la stagione venatoria 2010-2011 nel Lazio” e di ogni atto presupposto e/o connesso che dispone tra l’altro: “Che, come già specificato dalla Sezione nella propria Ordinanza dell’11.11.2010, l’art.7, comma.1 della legge n.157 del 1992 qualifica l’ISPRA come <<organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le Regioni e le Province>>, la cui funzione istituzionale non può, pertanto, essere quella di sostituirsi alle Amministrazioni nel compimento delle proprie scelte in materia di caccia, ma quello di supportarla sotto il profilo squisitamente tecnico. Sotto tale profilo va, incidentalmente, rilevato come l’Istituto abbia carattere nazionale, cosicché può verificarsi la necessità di valutare le specifiche realtà regionali. Ne deriva che, applicando i principi generali in materia di rapporto tra provvedimento finale ed attività consultiva a carattere di obbligatorietà e non di vincolatività (carattere, quest’ultimo da riconoscersi ai pareri ISPRA nel solo caso sopra ricordato), il parere reso da tale Organo sul Calendario venatorio può essere disatteso dall’Amministrazione regionale, la quale ha, però, l’onere di farsi carico delle osservazioni procedurali e di merito e, pertanto, di esprimere le valutazioni, che l’hanno portata a disattendere il parere”.*

Nella fattispecie la sentenza 10/10/2011 N. 01508/2011 REG. PROV. COLL. N. 01664/2011 REG. RIC. della Sezione Prima del Tribunale Amministrativo regionale per il Veneto riguardante la delibera della Regione Veneto DGR n. 1041 del 12.07.2011 ha introdotto un importante precedente giuridico che deve essere opportunamente richiamato e considerato.

In conformità con quanto su sostenuto si sono espressi anche altri Tribunali Amministrativi Regionali (Tar Toscana 523/2013; Tar Basilicata 352/2012; Tar Lazio 04908/2010; Tar Lombardia 1827/2009; Tar Sicilia 1633/2009; Tar Marche 1778/2007; Tar Liguria n. 974/2015).

All’uopo, non può sottacersi quanto contenuto nell’ordinanza n. 01845/2012 REG.PROV.COLL. N. 01305/2012 REG.RIC. Seconda Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia che ha confermato l’attuale indirizzo giuridico sulla facoltà delle Amministrazioni Regionali di discostarsi dal parere dell’ISPRA fornendo le valutazioni tecnico scientifiche a supporto delle proprie motivazioni.

In siffatta prospettiva si è espresso, ulteriormente, il TAR Lazio con sentenza n. 01845/2014 REG. PROV.COLL. – N.08268/2013 REG.RIC., con la quale ha ribadito il ruolo dell’ISPRA statuendo che “la funzione istituzionale non può, pertanto, essere quella di sostituirsi alle Amministrazioni nel compimento delle proprie scelte in materia di caccia, ma è quello di supportarla sotto il profilo squisitamente tecnico” ed ha specificato che “il parere reso da tale organo sul calendario venatorio può essere disatteso dalla Regione, la quale ha soltanto l’onere di farsi carico delle osservazioni procedurali e di merito e, pertanto, di esprimere le valutazioni che l’hanno condotta a non osservarlo”.

In tale contesto si evidenzia quanto statuito dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 7182/2019, che, peraltro è stata richiamata in precedenti deliberazioni della G.R. , in primis nella DGR n. 2441 del 30 dicembre 2019.

Con nota prot. n. 0008600 del 17/04/2012 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, avente ad oggetto: “Stesura dei calendari venatori per la stagione 2012/2013” che riferendosi alla Guida redatta dall’ISPRA riporta: ....“tale documento non ha una valenza normativa, costituendo semplicemente uno strumento con il quale si è inteso, da parte della Commissione Europea, fornire maggiori chiarimenti in ordine alle disposizioni della direttiva relativa alla caccia nel rispetto dei principi di conservazione posti dalla stessa.”.

In merito al “potere sostitutivo” esercitato, con delibera del Consiglio dei Ministri, dal Governo Italiano – ex art. 120 comma 2 della Costituzione e ex art. 8 legge 131/2003 – nei confronti di alcune Regioni, tra cui la Puglia, con il quale è stata disposta la chiusura anticipata della caccia alle specie Tordo bottaccio, Cesena e Beccaccia il TAR Liguria con sentenza n. 105/2016 e il TAR Toscana con sentenza n. 92/2016 hanno statuito che il “progetto denominato EU – Pilot”, istituito ai sensi del punto 2.2 della comunicazione della Commissione

Europea 5.9.2007, COM (2007) 502, costituisce una forma di dialogo “strutturato” tra la Commissione EU ed uno Stato membro al fine di risolvere preventivamente una “possibile” violazione del diritto dell’UE e di evitare di ricorrere a procedimenti formali d’infrazione ex art. 258 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea e che, pertanto, la mera pendenza del caso EU-Pilot6955/14/ENVI non integra, di per sé, accertamento del mancato rispetto della normativa comunitaria, requisito necessario per il sorgere del potere sostitutivo del Governo.

Con tali predette sentenze è stata ribadita, di fatto, la facoltà delle Regioni, ai sensi delle disposizioni di cui al richiamato paragrafo 2.7.10 della Guida interpretativa della Direttiva 147/2009/CE, di fissare date delle stagioni di caccia differenziate rispetto a quelle dei KC nazionali per talune specie quando queste Regioni siano in possesso di dati scientifici, nazionali e regionali, che attestino una differenza dell’inizio della migrazione prenuziale. Perciò la Regione Puglia, in ossequio alle vigenti normative e alle predette sentenze TAR, essendo in possesso di dati scientifici regionali, peraltro consegnati al competente Ministero e debitamente richiamati nelle premesse della DGR n. 1058/2022 e del presente provvedimento, ritiene anche per l’annata venatoria 2022/2023 di discostarsi da quanto previsto dai succitati KC nazionali per le specie di Turdidi (Tordo bottaccio e Tordo Sassello).

All’uopo, si richiamano le recenti sentenze TAR Liguria n. 835/2022, TAR Umbria n. 8/2023, Ordinanza TAR Toscana n. 1070/2022, Ordinanza Consiglio di Stato n. 5685/2022, Ordinanza TAR Sardegna n. 255/2022 e Ordinanza Consiglio di Stato n. 5856/2022. Detti recentissimi pronunciamenti della Giustizia Amministrativa, incluso il Consiglio di Stato, hanno legittimato la data di chiusura a fine gennaio per le specie di Turdidi in parola. Le precitate Regioni hanno motivato con studi regionali e nazionali lo discostamento del prelievo da quanto previsto dai KC italiano e, di conseguenza, dal parere ISPRA su quanto trattasi.

Con specifiche richieste/istanze, rappresentate al competente Assessorato in varie circostanze, le Associazioni Venatorie pugliesi hanno richiesto alla Regione Puglia di rivedere quanto deliberato con il richiamato provvedimento giuntale n. 1058/2022, nello specifico per quanto riguarda le specie “Turdidi” (Tordo bottaccio e Tordo sassello).

La Regione, sulla scorta di ulteriori congrue motivazioni tecnico-scientifiche che tengano conto delle specificità ambientali che ne caratterizzano il territorio e in risposta alle predette istanze, può disporre con il calendario venatorio periodi di caccia che si discostino anche da quelli suggeriti dall’ISPRA, comunque rispettosi del periodo massimo previsto per la stagione venatoria, dell’arco temporale massimo contemplato per le singole specie di fauna selvatica cacciabili e degli altri principi stabiliti dalla legge 157/1992 e, quindi, come tali conformi alla direttiva 2009/147/CE, così come innanzi debitamente rappresentato.

All’uopo si richiamano il parere, riguardante il Calendario Venatorio regionale 2022/2023, rilasciati dall’ISPRA, debitamente acquisito ai sensi del comma 2 dell’art. 30 della L.R. n. 59/2017 (nota prot. rif. n. 0032370/2022), nonché quello del Comitato tecnico faunistico venatorio regionale, organo tecnico-consultivo-propositivo, espresso nelle riunioni del 22 giugno e del 20 luglio 2022.

Con DGR n. 1058 del 25 luglio 2022, pubblicata sul BURP n. 87 del 04.08.2022, è stato approvato il Calendario Venatorio regionale 2022/2023.

Preso atto delle predette richieste/istanze delle Associazioni Venatorie e delle indicazioni formulate dal competente Assessore regionale finalizzate alla modifica dei termini del vigente calendario venatorio 2022/2023 per quanto attiene le specie Tordo bottaccio e Tordo sassello.

Preso atto che, in attuazione del relativo parere ISPRA, la data ultima di prelievo per le specie “Tordo bottaccio e Tordo sassello” è fissata dalla DGR n. 1058/2022 al 18 gennaio 2023.

Visto il parere ISPRA e il paragrafo 2.6 della “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici” in cui si richiama la necessità di non identificare chiusure differenziate per il gruppo dei tordi (Tordo bottaccio e Tordo sassello) per evitare il rischio di confusione e di abbattimenti involontari di specie simili.

Tanto premesso, si ritiene opportuno confermare la necessità di riportare e fornire indicazioni ed esplicitare il supporto motivazionale alla definizione del periodo di caccia sia da riferirsi alle indicazioni già esplicitate, per le specie di che trattasi, nella DGR n. 1058/2022, che si intendono integralmente richiamate, ed in parte, modificate ed integrate, come di seguito riportato:

### **Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*)**

La Regione Puglia intende consentire anche nei giorni 21, 22, 25, 28 e 29 gennaio 2023, in quanto:

- le seguenti recenti evidenze scientifiche sulla migrazione prenuziale in Puglia e in Italia meridionale in generale, permettono l’applicazione del paragrafo 2.7.10 della Guida alla Disciplina della Caccia UE, che consente l’utilizzo di dati scientifici a supporto di discostamenti dal dato KC nazionale;
- in primis si evidenzia che nel nuovo documento KC 2021 la Commissione Europea espone l’evidente contrasto fra i dati KC italiani e quelli di tutti gli altri paesi UE, con un anticipo da 3 a 6 decenni della migrazione in Italia rispetto agli altri Stati UE di latitudine simile. Lo stesso documento KC descrive la complessità dei movimenti invernali della specie nel Mediterraneo e motiva le discrepanze dei dati fra Stati UE con la possibile confusione fra movimenti invernali e vera e propria migrazione;

A queste premesse si aggiungono/ribadiscono le pubblicazioni scientifiche e i dati seguenti che attestano l’inizio della migrazione in Puglia e Italia meridionale nei mesi di febbraio e marzo:

- la pubblicazione Scebba, La Gioia e Sorrenti 2015 “Indagine sulla data di inizio della migrazione prenuziale del Tordo bottaccio il Puglia – UDI, XL:5-15;
- altri cinque studi sperimentali, pubblicati su riviste di ornitologia scientifica riconosciute assegnano alla prima decade di febbraio l’inizio della migrazione: Scebba S., Soprano M., Sorrenti M. 2014. Timing of the spring migration of the Song Thrush *Turdus philomelos* through southern Italy, Scebba S., Oliveri Del Castillo M. 2017. Timing of Song Thrush *Turdus philomelos* on pre-nuptial migration in southern Italy. *Ornis Hungarica* 25, Muscianese E., Martino G., Sgro P., Scebba S. and Sorrenti M. 2018. Timing of pre-nuptial migration of the Song Thrush *Turdus philomelos* in Calabria (southern Italy, De Vita S., Biondi M.;2014. Il Tordo bottaccio *Turdus philomelos* a Castel Fusano (RNSLR-Roma):Status e fenologia. *U.D.I. XXXIX* 51-57. 2014, Tramontana D., Giannerini S., Sergiacomi U., Sorrenti M.;2017. Movimenti del tordo bottaccio *Turdus philomelos* in Umbria nel periodo invernale e primaverile. Poster XIX Convegno Nazionale di Ornitologia. Torino. 2017. <http://www.gps.it/news/tichodroma/tichodroma-vol-6-2017/>;
- dati recentissimi di telemetria satellitare compiuti in Puglia dal DISAAT-Università di Bari nel 2022 hanno dimostrato che le partenze per la migrazione prenuziale sono avvenute nella seconda metà di marzo;
- dati recentissimi di telemetria satellitare compiuti in Sardegna nel 2021 e 2022, coordinati dall’Università di Milano, hanno dimostrato che le partenze per la migrazione prenuziale sono avvenute nel mese di marzo;
- uno studio compiuto in Liguria nel 2022 dal CESBIN-Università di Genova, attraverso la tecnologia della bioacustica, ha dimostrato che l’incremento significativo delle presenze, quindi dovuto all’arrivo di contingenti migratori, si è verificato nel mese di marzo e non in gennaio;
- il sito internazionale Eurobirdportal, raccomandato dalla Commissione Europea per la redazione dei Key concepts, dimostra che le presenze nel quadrante che include la Regione Puglia diminuiscono progressivamente a partire dalla seconda metà di marzo, mentre l’incremento delle presenze nel quadrante a Nord-Est della Regione Puglia ha inizio nell’ultima decade di febbraio.

**Tutti questi recenti dati convergono, con metodiche diverse che ne accrescono il valore delle conclusioni, a confermare che nel mese di gennaio non vi sono movimenti migratori di tordi bottacci in Puglia e in generale in Italia.**

In aggiunta a queste recenti acquisizioni, vi sono altre fonti di letteratura nazionale che confermano l’assenza di movimenti migratori in gennaio e l’inizio della migrazione prenuziale in febbraio e marzo:

- nella pubblicazione scientifica ANDREOTTI, A., L. BENDINI, D. PIACENTINI & F. SPINA, (1999). *The role of Italy within the Song Thrush Turdus philomelos migratory system analysed on the basis of ringing-recovery data. Vogelwarte*, dove dalla tabella delle ricatture di esemplari inanellati all'estero e ricatturati nel Sud Italia, a pag.39 fig. d, si evince che un movimento iniziale di migrazione prenuziale si verifica a partire dalla 1° decade di febbraio dato l'inizio del marcato aumento delle stesse;
- nella pubblicazione INFS (ora ISPRA) "Licheri D., Spina F., 2002 –Biodiversità dell'avifauna italiana: variabilità morfologica nei Passeriformi (parte II. Alaudidae –Sylviidae). Biol. Cons. Fauna, 112: 1-208"; gli autori affermano a pag.111: "I dati di inanellamento indicano quindi che la migrazione di ritorno va da febbraio ad aprile";
- nella pubblicazione ISPRA " Spina F. & Volponi S., 2008 - Atlante della Migrazione degli Uccelli in Italia. 2. Passeriformi. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Tipografia SCR-Roma, a pag. 228 si afferma: "La massima parte delle catture si riferisce alla migrazione autunnale, che ha luogo tra fine settembre e fine novembre, mentre il passo di ritorno, numericamente ben più modesto per quanto concerne i dati di inanellamento, ha luogo a partire da febbraio, come suggerito anche dall'andamento dell'indice d'abbondanza"; inoltre la tabella riportata a pag 229 evidenzia in modo chiaro l'inizio della migrazione prenuziale dopo la prima decade di febbraio e l'inizio della migrazione autunnale a fine agosto;

**L'analisi complessiva di tutte le fonti bibliografiche e dei dati e ricerche più recenti portano a concludere che la migrazione prenuziale del tordo bottaccio in Puglia abbia inizio in febbraio, e non in gennaio. In quest'ultimo mese quindi il prelievo venatorio fino al 29 gennaio non va a sovrapporsi al periodo migratorio pre-riproduttivo ed è quindi in armonia con la Direttiva 147/2009/CE e con la legislazione nazionale e regionale.**

Inoltre, la specie è giudicata in favorevole stato di conservazione in Europa e a livello globale con classificazione IUCN "Least concern" in entrambi gli areali. Inoltre, la specie è giudicata in aumento moderato in Europa come numero di coppie riproduttive nell'arco temporale 1980-2021 <https://pecbms.info/trends-and-indicators/species-trends/species/turdus-philomelos/>.

Questo dato permette di concludere che il prelievo alla specie condotta fino a fine gennaio in tutti gli anni passati in Puglia e in Italia non ha determinato un declino della popolazione ed è per questo sostenibile.

### **Tordo sassello (*Turdus iliacus*)**

La Regione Puglia intende consentire anche nei giorni 21, 22, 25, 28 e 29 gennaio 2023, in quanto:

- le seguenti recenti evidenze scientifiche sulla migrazione prenuziale della specie, permettono l'applicazione del paragrafo 2.7.10 della Guida alla Disciplina della Caccia UE, che consente l'utilizzo di dati scientifici a supporto di discostamenti dal dato KC nazionale;
- anche per questa specie nel documento KC 2021 viene riportato il commento della Commissione Europea che, in risposta alle forti discrepanze fra Stati UE, nel quale si evidenzia la necessità di approfondimenti scientifici per distinguere gli spostamenti migratori da quelli erratici invernali per la ricerca del cibo, in analogia con quanto descritto per il tordo bottaccio. Il dato italiano fissato nella seconda decade di gennaio è in contrasto con quelli di altri paesi UE, essendo anticipato di 5 decadi rispetto ai dati di Grecia, Portogallo e Romania, di 4 decadi rispetto ai dati di Francia e Croazia e di 2 decadi rispetto a quelli della Spagna meridionale e di Malta;
- il tordo sassello è stato oggetto di uno studio specifico italiano ISPRA (Andreotti A., Bendini L., Piacentini D. & Spina F., 2001) – "Redwing Turdus iliacus migration in Italy: an analysis of ringing recoveries. Ringing and migration, 2001", che afferma testualmente che "le aree di svernamento vengono abbandonate dalla metà di febbraio in avanti con un picco nella metà di marzo".

A questo studio si aggiungono i seguenti ulteriori dati scientifici:

- il sito internazionale Eurobirdportal, raccomandato dalla Commissione Europea per l'aggiornamento dei

Key concepts, dimostra che nel quadrante geografico che include la Regione Puglia le presenze sono molto scarse e non permettono di valutare tendenze, mentre nel quadrante a Nord-Est della Regione Puglia si nota una stabilità delle presenze in gennaio e febbraio, con un incremento nella seconda decade di marzo. Questo dato dimostra e conferma che gli spostamenti migratori preenziali non hanno luogo in gennaio nell'areale meridionale che include la Regione Puglia;

In aggiunta a queste fonti di letteratura e dati riferiti al territorio regionale vi sono i seguenti lavori scientifici che confermano l'inizio della migrazione in febbraio e non in gennaio, precisamente:

- i dati forniti dall'ISPRA nella pubblicazione "Spina F. & Volponi S., 2008 - Atlante della Migrazione degli Uccelli in Italia. 2. Passeriformi. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Tipografia SCR-Roma. pag 238", evidenziano nella terza decade di gennaio un aumento delle ricatture verosimilmente coincidente con l'inizio della migrazione preenziale che la tabella riportata a pagina 237 indica a partire dalla terza decade di febbraio;

- i dati riportati nella pubblicazione Scebba S., 1987- I tordi in Italia, Migrazione e svernamento in Italia di alcune specie appartenenti al genere "TURDUS": sintesi ed analisi delle riprese; Editoriale Olimpia, in base ad un'accurata analisi delle ricatture a livello nazionale suddivise per numero mensile e zone Euring (Pag. 81 tab. 15), si rileva una sostanziale parità delle stesse nei mesi di Gennaio e Febbraio. In base ad un'analisi particolareggiata si afferma: "Tra la seconda metà di Febbraio e la prima di Marzo sono concentrate le riprese primaverili che, in Aprile sono del tutto assenti" (pag 30);

- i dati dei censimenti delle coppie riproduttive in Europa fanno registrare un aumento dal 2009 al 2019 <https://pecbms.info/trends-and-indicators/species-trends/species/turdus-iliacus/>.

Inoltre, la specie è giudicata "Least concern" dall'IUCN a livello globale e "Near threatened" in Europa, cioè due categorie al di fuori di quelle a rischio.

**L'analisi complessiva delle fonti bibliografiche e dei dati disponibili convergono a dimostrare che non vi sono movimenti migratori in gennaio e di conseguenza il prelievo venatorio fino alla data del 29 gennaio è in armonia con la direttiva UE 147/2009/CE e la legge 157/92.**

Questi dati dimostrano che la stagione venatoria fino a fine gennaio svolta per anni in Puglia e in Italia non ha determinato un impatto negativo sulla popolazione della specie.

#### Garanzie di riservatezza

*"La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE."*

#### Valutazione dell'impatto di genere

La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 302 del 07/03/2022 (si tratta dell'atto in esame).

L'impatto di genere stimato è:

diretto

indiretto

neutro

**Sezione copertura finanziaria di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.**

La presente deliberazione avente natura regolamentare non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

\*\*\*\*\*

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 44, comma 1, della L.R. n. 7/2004 (Statuto della Regione Puglia) e art. 30 L.R. n. 59/2017.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 4, lettera d) della L.R. 7/97 e dell'art. 30 comma 2 della L. R. 59/2017 e successive modifiche e norme attuative, propone alla Giunta:

- ✓ di prendere atto di quanto riportato nella premessa, che qui si intende integralmente richiamata;
- ✓ di procedere ad integrare e modificare il vigente Calendario Venatorio regionale 2022/2023, approvato con DGR n. 1058/2022, nei seguenti termini:
  - procrastinare il prelievo, unicamente da appostamento, per i giorni 21, 22, 25, 28 e 29 gennaio 2023, delle specie "Tordo bottaccio" e "Tordo sassello", con un carniere giornaliero di 15 capi totali, di cui massimo n. 5 tordi sasselli;
- ✓ di stabilire che dette modifiche/integrazioni devono considerarsi riportate nell'allegato A) del vigente Calendario Venatorio regionale 2022/2023, approvato con la predetta DGR n. 1058/2022, a parziale modifica ed integrazione, e precisamente:
  - all'art. 4, comma 1 lett. j) per il "Tordo bottaccio e Tordo Sassello";
  - all'art. 7, comma 1 capoverso "Selvaggina migratoria";
- ✓ di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato, è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario Resp. PO                      Sig. Giuseppe Cardone

Il Dirigente della Sezione                Dr. Domenico Campanile

Il Direttore di Dipartimento ai sensi dell'art. 18, co 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii, NON RAVVISA la necessità di esprimere sulla presente proposta di deliberazione alcuna osservazione.

**Il Direttore del Dipartimento Agricoltura,  
Sviluppo Rurale ed Ambientale**  
Prof. Gianluca Nardone

**L'Assessore**  
Dr. Donato Pentassuglia

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA****LA GIUNTA**

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge,

**DELIBERA**

- ✓ di prendere atto di quanto riportato nella premessa, che qui si intende integralmente richiamata;
- ✓ di procedere ad integrare e modificare il vigente Calendario Venatorio regionale 2022/2023, approvato con DGR n. 1058/2022, nei seguenti termini:
  - procrastinare il prelievo, unicamente da appostamento, per i giorni 21, 22, 25, 28 e 29 gennaio 2023, delle specie "Tordo bottaccio" e "Tordo sassello", con un carniere giornaliero di 15 capi totali, di cui massimo n. 5 tordi sasselli;
- ✓ di stabilire che dette modifiche/integrazioni devono considerarsi riportate nell'allegato A) del vigente Calendario Venatorio regionale 2022/2023, approvato con la predetta DGR n. 1058/2022, a parziale modifica ed integrazione, e precisamente:
  - all'art. 4, comma 1 lett. j) per il "Tordo bottaccio e Tordo Sassello";
  - all'art. 7, comma 1 capoverso "Selvaggina migratoria";
- ✓ di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

**Il Segretario Generale della Giunta**

ANNA LOBOSCO

**Il Presidente della Giunta**

MICHELE EMILIANO